



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2007 (05.12)
(OR. en)**

16014/07

**FIN 582
PE 397
INST 163**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Sig. Hubert WEBER, Presidente della Corte dei conti europea
Data: 27 novembre 2007
Destinatario: Sig. Luís AMADO, Presidente del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Parere n. 7/2007 su un progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Si allega per le delegazioni il parere n. 7/2007 su un progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

All.: Parere n. 7/2007 su un progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΑ ΣΜΕΤΗΑ ΠΑΛΑΤΑ
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TA' L-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Parere n. 7/2007

(presentato in virtù dell'articolo 279, paragrafo 1, del trattato CE)

su un progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279, paragrafo 1,

visto il progetto di regolamento del Consiglio¹ recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee² (di seguito "il regolamento finanziario"), successivamente alla decisione del Comitato dei rappresentanti permanenti di scindere in due la proposta della Commissione³ concernente un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003⁴ che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo,

vista la richiesta di un parere sul progetto di regolamento suddetto, formulata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 29 ottobre 2007,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. Il progetto di regolamento del Consiglio in merito al quale è richiesto un parere della Corte prevede l'introduzione, all'articolo 109 del regolamento finanziario, di deroghe - applicabili ai partiti politici a livello europeo - concernenti la norma generale, sancita nel medesimo articolo, in virtù della quale "le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario".

¹ Documento del Consiglio n. 14320/07 PE 341 INST 127.

² GU L 248 del 16.9.2002, pag.1.

³ Documento della Commissione COM(2007) 364 def.

⁴ GU L 297 del 15.11.2003, pag.1.

2. Come sottolineato recentemente dalla Corte, norme complicate o criteri di ammissibilità poco chiari incidono in modo rilevante sulla legittimità e regolarità delle operazioni⁵. Se il legislatore ritiene opportuno prevedere deroghe alla "norma dell'assenza di profitto", a favore di partiti politici a livello europeo, è importante che tali deroghe siano formulate in maniera semplice, precisa e inequivocabile, affinché il rispetto delle relative condizioni possa essere facilmente accertato dall'ordinatore al momento del pagamento delle sovvenzioni e dalla Corte dei conti nel corso dell'audit dei pagamenti.

3. La prima deroga alla norma dell'assenza di profitto consente a un partito politico a livello europeo, le cui entrate, al termine dell'esercizio finanziario per il quale ha beneficiato di una sovvenzione, risultino superiori alle spese, di riportare all'esercizio successivo una percentuale dell'importo eccedente pari al massimo al 25 % dell'entrate totali per tale esercizio, a condizione che essa sia utilizzata entro la fine del primo trimestre dell'esercizio. Il rispetto di tale condizione può essere verificato solo se modalità di esecuzione appropriate impongono al beneficiario che ha riportato un'eccedenza all'esercizio successivo di comprovare che le spese ammissibili durante il primo trimestre dell'anno equivalgano almeno all'importo riportato. Per consentire all'ordinatore di determinare l'importo definitivo della sovvenzione o, se necessario, l'importo da recuperare sull'anticipo versato a titolo della stessa, gli elementi probatori in questione devono essere forniti poco dopo la fine del trimestre o, al più tardi, unitamente alla domanda di pagamento del saldo, qualora non sia stato ancora versato.

4. La seconda deroga alla norma dell'assenza di profitto limita al 15 % delle spese ammissibili del partito l'importo delle risorse proprie di cui tener conto al momento di determinare l'eventuale eccedenza, purché le "riserve finanziarie" del partito non superino il 100 % delle sue entrate annue medie. Le norme contabili comunemente applicate a livello dell'Unione europea non contengono

⁵ Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, Introduzione, paragrafo 0.7.

una definizione di "riserve finanziarie"; il termine potrebbe pertanto prestarsi a interpretazioni diverse, a seconda del quadro di presentazione dell'informativa finanziaria nel contesto del quale il partito politico prepara i propri stati delle entrate e delle spese nonché il prospetto delle attività e passività. Anche la definizione del termine "entrate annue medie" non è sufficientemente precisa per consentirne il calcolo, in quanto manca, ad esempio, un periodo di riferimento.

5. La Corte conclude che è necessario specificare maggiormente le procedure, come indicato al paragrafo 3, e definire chiaramente i termini "riserve finanziarie" ed "entrate annue medie", affinché le deroghe proposte alla norma dell'assenza di profitto possano essere applicate e verificate in maniera uniforme. Il conseguimento di tale obiettivo richiederebbe ulteriori modifiche del regolamento finanziario o delle modalità di applicazione dello stesso⁶.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 22 novembre 2007.

Per la Corte dei conti

Hubert Weber
Presidente

⁶ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 (GU L 357 del 31.12.2002, pag.1).